

INFORMATIVA ADOZIONE CANALE INTERNO WHISTLEBLOWING

1. PREMESSA

Con la presente informativa VERLATA, prestando la massima attenzione alla conformità delle proprie attività al Codice Etico e alla normativa vigente, anche al fine di contrastare l'illegalità attraverso una partecipazione attiva e responsabile, si rivolge a tutti i soggetti che sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza (cd. "whistleblowing"), nel rispetto delle previsioni contenute nel Dlgs 24/2023.

2. SCOPO

La presente informativa ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sul canale di segnalazione messo a disposizione per il cd. *whistleblowing*, sul suo meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale, sui termini di riscontro e sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte di VERLATA.

Per maggiori dettagli si rinvia alla cd. procedura "Whistleblowing" adottata dal Consiglio di Amministrazione con la delibera del 14/12/2023.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- pubblicazione sul sito <https://www.verlata.it/>
- affissione nelle bacheche aziendali di tutte le sedi di VERLATA;
- invio tramite mail o altri canali di comunicazione interni previsti da VERLATA;

3. CANALE DI SEGNALAZIONE

In ottemperanza agli obblighi di legge, VERLATA si è dotata di una piattaforma on-line basata sul software open-source GlobaLeaks (www.globaleaks.org/it) per le segnalazioni di illeciti conformi alla Direttiva UE e al GDPR.

Tale canale di segnalazione deve intendersi di tipo "interno" ex. art. 4 D. Lgs. 24/2023 e consente l'invio di segnalazioni in forma scritta o di richiedere degli incontri/colloqui per segnalazioni in forma orale.

Attraverso il Portale Whistleblowing, raggiungibile dal sito internet di VERLATA alla sezione "documenti e trasparenza" il soggetto vittima di un illecito aziendale o che sia a conoscenza di un fenomeno di illecito aziendale già avvenuto o potenzialmente configurabile in futuro può segnalare il proprio caso, potenzialmente anche in forma anonima.

La segnalazione verrà tempestivamente gestita dai soggetti incaricati, appositamente nominati e formati per garantire la gestione della situazione conformemente a quanto prescritto dalla normativa in materia.

4. SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA SEGNALAZIONE

Sono legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti aziendali, tutti i soggetti elencati all'art.3 del D.Lgs. n. 24/2023. A titolo esemplificativo e non esaustivo la segnalazione può avvenire da parte di tutti i lavoratori (anche con contratti atipici), anche a tempo parziale e a tempo determinato, nonché a chi ha un contratto o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale, ai tirocinanti e ai volontari. Le medesime tutele devono, altresì, essere applicate a lavoratori autonomi, consulenti, subappaltatori e fornitori. Sono, infine, tutelati i soci (anche i soci volontari o soci "in prova") e coloro che ricoprono cariche societarie.

La tutela dei segnalanti è garantita:

- per i lavoratori, durante tutta la vigenza del contratto, ivi incluso il periodo di prova ed inoltre è estesa alle fasi di selezione, a quelle precontrattuali in genere e, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, oltre la fine dello stesso rapporto qualora il lavoratore sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illeciti aziendali in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;
- nel caso di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi e altri soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione con VERLATA, per tutta la durata del rapporto, ivi incluse le fasi precontrattuali e oltre il termine del contratto qualora il soggetto sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illecito aziendale in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto.

5. TIPO DI SEGNALAZIONI AMMESSE

Oggetto della segnalazione possono essere tutti i comportamenti o i fatti che, a parere del segnalante, configurino o siano potenzialmente in grado di configurare:

- comportamenti attuati in violazione del MOGC 231 e illeciti rilevanti ai sensi del DLgs 231/01
- violazioni del diritto UE (cfr. §3.1 "Procedura Whistleblowing")

6. ITER PROCEDURALE

Il soggetto che intende fare una segnalazione accede alla pagina web <https://www.verlata.it/trasparenza-e-documenti/> presente alla sezione "documenti e trasparenza" del sito di VERLATA e, cliccando su "SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING" viene indirizzato al portale delle segnalazioni. (NB: nella pagina web dedicata è presente sia un link che rinvia alla procedura "whistleblowing" sia un link che indirizza all'informativa privacy).

La pagina iniziale fornisce una introduzione generale sul funzionamento del sistema, sulla gestione della segnalazione e sulla garanzia di riservatezza. Procedendo il segnalante accede ad un modulo pre-impostato che consente di tipizzare il caso ed effettuare la segnalazione in forma completamente riservata (potenzialmente anche in forma anonima) fornendo riferimenti personali sia del segnalante, sia degli eventuali soggetti che hanno posto in atto condotte illecite.

Il segnalante ha facoltà di allegare documenti, immagini (file elettronici) che reputa utili a sorreggere e/o integrare la segnalazione di illecito.

Il segnalante, una volta inseriti i dati della segnalazione può procedere all'invio.

Una volta finalizzato l'invio:

- al segnalante viene indicato un numero univoco di ricevuta a 16 cifre e viene raccomandata l'annotazione dello stesso in quanto solo attraverso il numero di ricevuta il segnalante potrà seguire gli aggiornamenti e gli esiti riguardanti la sua segnalazione accedendo sul portale whistleblowing e cliccando sulla sezione "Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta – Accedi".
- ai soggetti destinatari delle segnalazioni arriva contestualmente una notifica via e-mail circa la presenza di una nuova segnalazione. Entro il termine di 7 (sette) giorni la segnalazione viene presa in carico e il segnalante può avere il riscontro di questo attraverso un messaggio di avviso di ricevimento pubblicato all'interno del portale, accedendovi come indicato al precedente punto.

Successivamente il soggetto gestore delle segnalazioni, attraverso il portale, può interfacciarsi con il segnalante attraverso il sistema di messaggistica criptato qualora reputasse necessari eventuali approfondimenti oppure, se già in possesso di tutti gli elementi necessari può dare riscontro al segnalante, sempre attraverso il portale.

In ogni caso, anche qualora la segnalazione non costituisca un illecito e/o, risulti infondata o erroneamente presentata (per via dei suoi contenuti) su canale idoneo, viene fornito un riscontro al segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento, data che il portale fa coincidere con quella di invio della segnalazione. È sempre ammesso richiedere un incontro con il soggetto gestore delle segnalazioni attraverso la piattaforma indicata.

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. N. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

8. OSSERVANZA DEL DIVIETO DI ATTI RITORSIVI

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023 VERLATA osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.